

territoriali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) preposti ai compiti che vengono loro demandati dallo stesso Servizio (richieste di accompagnamento o di scorta per impegni giudiziari). Il Servizio centrale organizza tali adempimenti, facendo in modo che avvengano in regime di sicurezza, ma ne demanda l'esecuzione alle forze sul territorio. Tutto ciò avviene, a suo dire, con la massima efficienza e professionalità, nell'ambito dei limiti delle risorse che ogni organismo dello Stato conosce.

- Il Servizio dispone di solo personale diplomato, selezionato con cura e sottoposto a preventivo controllo e tirocinio, dopo un corso specifico di due settimane. È inquadrato in due diverse Divisioni a seconda che si occupi di testimoni o di collaboratori di giustizia.
- I testimoni di giustizia non vengono considerati « un peso », anzi, viene loro riservato un trattamento speciale (rispetto a quello dei collaboratori di giustizia). Tale trattamento, a suo dire, è speciale fin dall'inizio: per la diversa collocazione dal punto di vista degli alloggi (che i testimoni hanno diritto di visionare precedentemente); per l'importo dell'assegno di mantenimento; per l'importo della capitalizzazione che viene offerta alla fine del programma; per l'assistenza sanitaria che viene loro assicurata (con il rimborso delle spese di qualsiasi cura medica abbiano avuto bisogno). I testimoni, inoltre, hanno diritto ad altre misure assistenziali, quali l'istruzione scolastica dei figli, anche presso università private.
- Per quanto riguarda l'assistenza psicologica, il generale Sessa ha rappresentato che il Servizio centrale dispone di tre psicologi e due medici: risorse insufficienti a fronteggiare completamente i problemi che si presentano. Si tratta di un

sistema, spiega, e non di un servizio. Il Servizio centrale non interviene mai di iniziativa ma sempre su richiesta, per evitare « turbamenti » del testimone. A richiesta del testimone, quindi, viene incaricato uno degli psicologi che si limita a stabilire se la persona ha effettivamente bisogno di assistenza e, in caso positivo, la indirizza presso le strutture locali del servizio sanitario nazionale.

- Alcuni gravi e grotteschi episodi riferiti alla Commissione da alcuni testimoni di giustizia, vanno considerati alla luce della persona che li ha riferiti. Ad esempio, il generale Sessa ha attribuito alcuni episodi contestati alla condizione di « nervosismo » di uno di essi. In ordine ad altro testimone, il generale ha posto in dubbio la perfetta lucidità mentale del testimone, adducendo, come esempi, le frequentazioni inverosimili vantate dallo stesso testimone. Relativamente ad altro testimone ha avanzato perplessità sulla stabilità psicologica, ipotizzando che alcuni dei problemi segnalati erano stati provocati dallo stesso testimone. Su tali vicende la Commissione antimafia ritiene necessario un approfondimento da parte della Commissione centrale. Di un altro testimone ha riferito che è difficilmente gestibile in ragione della sua tendenza ad esporsi mediaticamente – così vanificando le misure di protezione, fondate soprattutto sulla mimetizzazione. Con riferimento, infine, ad altre difficoltà gestionali da parte del Servizio centrale ha opposto argomenti che ne ridimensionerebbero la portata.
- L'assistenza legale ai testimoni riguarda qualsiasi atto che, anche indirettamente, possa essere riportato alla loro posizione. Inoltre, il generale Sessa ha aggiunto che è possibile garantire al testimone l'assistenza da parte di periti, di tecnici, di notai e di commercialisti.

- Circa il mantenimento del medesimo tenore di vita esistente prima della testimonianza, il Servizio centrale di protezione deve procedere alla sua preventiva valutazione attraverso la verifica del volume di tasse pagate dal testimone, ma spesso esso si rivela del tutto esiguo, quasi a livello di indigenza, e quindi inadeguato per lo scopo, verosimilmente a causa dell'evasione fiscale che affligge in genere tale problematica.
- In sostanza, pur affermando ripetutamente che tutto è migliorabile, lo stesso generale ha posto in evidenza che dalle audizioni dei testimoni emerge un quadro necessariamente parziale e pregiudizievole, in quanto non rappresentativo di tutti i testimoni gestiti dal Servizio. Anzi, tra questi ve ne sono molti assolutamente soddisfatti della gestione attuata dal Servizio centrale.

#### **4. Analisi statistica dei dati – Aspetti quantitativi e qualitativi dei testimoni di giustizia.**

Sin dal suo insediamento questa Commissione ha posto particolare attenzione sui testimoni di giustizia (TdG). Attenzione quanto mai opportuna per individuare l'ottica più conducente per pervenire ad una rappresentazione il più possibile realistica della configurazione della popolazione dei TdG. Questi, a differenza dei collaboratori che presentano un consistente grado di omogeneità, esprimono un alto livello di disomogeneità, sia per la diversità delle variabili che li caratterizzano sia per i diversi punti in cui si collocano nel campo di estensione delle singole variabili. Variabili che, oltre ad essere molteplici, risultano a volte anche complesse: *status* sociale, grado d'istruzione, condizione economica, attività professionale, impegno civile, età, sesso, stato civile, residenza, ecc. La collocazione dei singoli soggetti, in base alle loro connotazioni, all'interno di questa griglia di variabili, consente di individuare sottoaree, piuttosto omogenee da cui muovere per approntare interventi legislativi e

operativi congruenti con i bisogni, i vissuti e le aspettative peculiari dei diversi gruppi in cui può dissezionarsi la popolazione complessiva dei TdG.

Un gruppo, che esibisce uno spaccato alquanto caratterizzato dei TdG, è dato da una casistica di diciotto testimoni fornita alla Commissione parlamentare antimafia nel dicembre 2007 dalla Commissione centrale. Il gruppo è stato audito, in diverse sessioni, dal I Comitato della Commissione antimafia.

Nelle audizioni, tali TdG hanno scritto un ampio *cahier de doléances*, in cui denunziano, spesso con toni sopra le righe, i tanti disagi che essi, unitamente ai propri familiari vivono, ivi compresa una conflittualità, latente o esplicita, con il personale del Servizio centrale preposto alla loro protezione.

Il presidente della Commissione centrale e il direttore del Servizio centrale, nel corso delle rispettive audizioni del I Comitato, hanno contrapposto alla rappresentazione data dagli interessati una situazione complessiva, a loro dire, alquanto soddisfacente.

Per procedere nella trattazione del tema con la dovuta correttezza metodologica, ribadiamo che il gruppo considerato non è un campione rappresentativo della popolazione dei testimoni protetti: le percentuali delle sue caratteristiche divergono, in misura marcata, dalle percentuali che le stesse caratteristiche hanno nell'intera popolazione dei TdG. Suffraga ciò la tabella 1 che pone a confronto il contingente complessivo di 67 testimoni protetti<sup>19</sup> con il gruppo considerato: le rispettive distribuzioni, secondo le aree criminali sulle quali hanno riferito, presentano percentuali di testimoni notevolmente diverse.

---

<sup>19</sup> Il numero si riferisce ai testimoni di giustizia sottoposti a programma alla data del 12 dicembre 2007. Ministero dell'Interno, Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione, Relazione statistica concernente i testimoni di giustizia, Dicembre 2007.

Tabella 1. Aree criminali sulle quali hanno riferito tutti i TdG, i TdG auditi dal I Comitato e i collaboratori di giustizia.

Aree criminali	Camorra		'Ndrangheta		Mafia		SCU		Altre organizzazioni		Totale	
		%		%		%		%		%		%
Tutti i testimoni	26	39 %	18	27 %	9	13 %	3	5 %	11	16 %	67	100 %
Testimoni auditi	4	22 %	7	39 %	6	33 %	—	—	1	6 %	18	100 %
Collaboratori	251	32 %	100	12 %	243	31 %	85	11 %	115	14 %	794	100 %

I dati riferiti ai testimoni sono aggiornati al 12 dicembre 2007; quelli relativi ai collaboratori di giustizia fanno riferimento al 30 aprile 2007.

Anche se, per la sua distorsione, il campione non consente di operare « inferenze » sulla popolazione complessiva dei testimoni, esso tuttavia costituisce un solido punto di inizio per un percorso euristico volto ad illuminare i diversi aspetti delle problematiche che insorgono nell'ambito della presa in carico dei TdG.

Se poi si associa alle due distribuzioni l'analogo criterio distributivo dei collaboratori di giustizia, si perviene alla possibilità di una lettura contestuale atta a fare emergere l'azione esercitata da particolari fattori che, in vario modo, sono connessi alla realtà ambientale, criminale e culturale.

Una prima notazione riguarda la concentrazione dei testimoni del gruppo in considerazione, nelle tre aree criminali: camorra, 'ndrangheta e mafia. Le percentuali presentano scarti elevati rispetto a quelle che si registrano per l'intera popolazione dei testimoni. Il 39% del gruppo fa riferimento alla 'ndrangheta, rispetto al 27% di tutti i testimoni, una percentuale maggiore riguarda anche la mafia (23% contro il 13%), mentre sono sottorappresentati i testimoni del gruppo che fanno riferimento alla camorra (22% rispetto al 39% complessivo).

A fronte di queste discordanze si registrano diversi tratti di omogeneità interna. Tra questi assume particolare rilievo la spiccata propensione ad instaurare, in modo insistito, forme di contenzioso: 9 dei 18 testimoni del gruppo (pari al 50%) hanno proposto ricorso innanzi al TAR e al Consiglio di Stato avverso provvedimenti adottati

nei loro confronti dalla Commissione centrale. Per apprezzare nella giusta misura l'enormità di questo dato è indicativo quanto in proposito, si legge nel documento « Bilancio di un anno di attività » redatto dalla Commissione centrale nel giugno 2007: in esso il contenzioso è stimato nell'ordine del 2% dell'insieme dei collaboratori e dei TdG.

Sebbene non si disponga dei dati disaggregati dei ricorsi al TAR, per collaboratori e testimoni, il notevole tasso di contenzioso del gruppo considerato permette, al tempo stesso, di avanzare l'ipotesi e di considerarla « validata », che i TdG, rispetto ai collaboratori producano una quota preponderante del contenzioso.

A determinare ciò contribuiscono diversi fattori e condizioni, tra i quali ha sicura rilevanza lo *status* socio-economico medio-alto dei TdG che, nella quasi totalità, esercitano attività di liberi professionisti, imprenditori, commercianti, titolari di rendita e insegnanti. A tale *status* è connesso un bagaglio culturale che acuisce, in tali soggetti, la percezione di una complessiva diminuzione della loro qualità di vita. Quest'ultima, in precedenza sicuramente elevata e soddisfacente, diventa ricordo incombente e nostalgico che porta i TdG ad amplificare, in misura anche ossessiva, i tanti deficit che affliggono i loro nuovi vissuti: l'insufficienza dell'assegno mensile ad assicurare il pregresso tenore di vita, l'ammontare della capitalizzazione, le limitazioni imposte a comportamenti quotidiani e le alterazioni degli stili di vita volte a realizzare adeguati standard di sicurezza, sia per i protetti sia per gli operatori addetti, la disillusione rispetto alle aspettative soggettive ma anche indotte dai primi contatti con il sistema di protezione, nonché l'affievolirsi della speranza di recuperare la normalità della vita antecedente all'assunzione del ruolo di testimone.

Come prima detto, la lettura contestuale di variabili relative a testimoni e collaboratori di giustizia consente di cogliere aspetti e misure discriminanti che vanno al di là della loro banale e netta

diversificazione antropologica, che li colloca in mondi separati e contrapposti.

I TdG sono nella quasi totalità senza precedenti penali e si sono affermati in attività economiche e professionali nel rispetto dei principi di legalità e nel riconoscimento dell'autorità statale.

Il loro contributo alla giustizia dovrebbe muovere da senso dello Stato e insofferenza alle vessazioni della criminalità mafiosa. Il collaboratore di giustizia, invece, resta generalmente segnato dai propri trascorsi, più o meno intensi, nella negatività della realtà mafiosa e non sempre realizza un autentico pentimento che valga a riorientare la sua cultura e a pervenire ad una convinta e decisa adesione ai valori della legalità.

Queste diversità di sentire e di vissuti, interagendo con le variabili criminali territoriali, si riflettono in chiari connotati statistici dei testimoni e dei collaboratori.

Ciò risulta evidente, ponendo a confronto la prima e la terza riga della tabella 1. Per camorra e 'ndrangheta si ha una marcata prevalenza di testimoni rispetto ai collaboratori: per la camorra 39% di testimoni e 32% di collaboratori, per la 'ndrangheta 27% di testimoni e 12% di collaboratori. Il rapporto s'inverte per la mafia e la Sacra corona unita: per la mafia 13% di testimoni e 31% di collaboratori, per la SCU 5% testimoni e 11% di collaboratori.

Le marcate differenze tra 'ndrangheta e mafia che, per una più agevole lettura, si sintetizzano in forma tabellare sono il netto riflesso

Tabella 2. Distribuzione percentuale di testimoni e collaboratori in relazione a 'ndrangheta e mafia.

	'ndrangheta	mafia
Testimoni	27 %	13 %
Collaboratori	12 %	31 %

dello stadio che le due organizzazioni attraversano nel loro attuale processo di evoluzione.

Chiaramente la lettura, limitata a mafia e 'ndrangheta, con le dovute gradazioni, può estendersi a camorra e Sacra corona unita.

La scelta della 'ndrangheta di privilegiare i legami della parentela nell'arruolamento dei suoi membri determina una notevole forza inibitoria per la scelta collaborativa. La ridotta propensione alla collaborazione è anche un portato del fiorente *business* criminale, a livello nazionale, transnazionale ed internazionale, in cui la 'ndrangheta oggi ha assunto un ruolo di egemonia rispetto alle altre organizzazioni criminali. L'alto tasso di testimoni (27%), che si contrappone al ridotto contingente di collaboratori, potrebbe essere rivelatore di una sensibilità collettiva che sempre meno tollera la prepotenza criminale e che sempre più si sintonizza col crescente e diffuso impegno della società civile.

L'alto tasso di collaboratori mafiosi (31%) ha avuto effetti dirompenti per l'organizzazione: ha determinato la soluzione di tanti delitti e l'individuazione dei loro mandanti ed esecutori, la condanna di numerosi mafiosi nonché la cattura di quasi tutti i boss latitanti che per decenni erano sfuggiti alle ricerche. Proprio queste lunghe latitanze hanno contribuito a conferire alla mafia un'aureola di invincibilità e di fruizione di protezioni elevate che hanno finito con l'accreditare ai mafiosi prestigio e potere. Questi elementi – prestigio e potere – a loro volta, hanno allargato e consolidato attorno a loro, un'ampia zona grigia con propaggini sempre più penetranti nei gangli vitali della politica, della società, dell'economia e delle istituzioni.

Il costante dilagare del fenomeno del pentitismo ha infranto quella aureola e ha fatto venire meno la solidità e la coesione del sistema piramidale dell'organizzazione mafiosa determinando uno stato di crisi complessiva che è anche crisi di reclutamento di nuovi adepti. Tale crisi sembra avere, soprattutto in Sicilia, riflessi significativi sul flusso dei testimoni, la cui consistenza è attenuata rispetto alle altre



organizzazioni mafiose<sup>20</sup>, principalmente per l'azione congiunta di due fattori. Il primo è la riduzione del volume dei delitti mafiosi più eclatanti, soprattutto omicidi e attività di produzione, raffinazione e spaccio di stupefacenti, che hanno particolare impatto a livello emozionale collettivo. L'altro fattore è costituito dalla diffusione della convinzione che col venir meno delle fasi acute dell'emergenza criminale, per contenere e confermare la criminalità mafiosa, sia sufficiente l'opera delle forze dell'ordine e della magistratura.

È ancora da dire che l'alto tasso di collaboratori diffonde, nell'opinione pubblica, la convinzione che la mafia, minata dall'interno, si avvia verso un inesorabile declino che rende, se non superfluo, poco incidente l'impegno di una testimonianza che implica, per i suoi autori, stress sfibrante e sconvolgente con lo sradicamento, personale e familiare, dal proprio territorio.

A ben vedere la lettura complessiva dei dati analizzati permette di sintetizzare i risultati in una enunciazione, che ha le sembianze di una legge. Termine, questo, volutamente enfatico, che si riferisce allo stato delle cose qui ed ora, con molta attenzione a non scadere in patetiche teorizzazioni. Con queste precisazioni, si può dare questa schematizzazione: l'insieme dei testimoni e dei collaboratori di giustizia si configura a mo' di un campo conservativo in cui alle variazioni degli uni corrispondono variazioni inverse negli altri, cioè, in un'associazione criminale di tipo mafioso, ad un aumento dei collaboratori di giustizia corrisponde una diminuzione dei testimoni e viceversa.

La trattazione delle problematiche dei testimoni fin qui svolta ha potuto realizzare un certo livello di pregnanza, grazie alla disponibilità di una loro casistica che, seppure limitata, ha permesso una certa « intensività » di osservazioni capace di delineare profili soggettivi e

---

<sup>20</sup> Va, peraltro, precisato che negli ultimi mesi sta crescendo, in Sicilia, il fenomeno della denuncia delle estorsioni da parte di imprenditori, i quali, tuttavia, non necessariamente acquisiscono lo status di testimoni di giustizia.

situazionali illuminanti al fine di indirizzare l'analisi verso interventi mirati ed efficaci.

Nel prosieguo si fa riferimento ad aspetti piuttosto quantitativi volti a rendere le dinamiche, nel tempo e nello spazio, del variegato mondo dei testimoni di giustizia.

Un dato sintetico, relativo alle ammissioni nel sistema tutorio, dà la misura della crescita e del consolidarsi del senso di affidabilità e di credibilità dello Stato nella lotta alla mafia: tra gli ultimi due quinquenni i testimoni di giustizia sono più che triplicati.

Tabella 3. Ammissioni al sistema tutorio.

	1 luglio 1996 30 giugno 2001	1 luglio 2001 10 maggio 2006	18 luglio 2006 25 giugno 2007
Testimoni ammessi al sistema tutorio	24	81	13

Fonte: Ministero dell'interno, Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione, Bilancio di un anno di attività, Giugno 2007.

Per seguire, più in dettaglio, l'andamento del fenomeno si riportano nella tabella 4 i dati annuali dei testimoni ammessi.

Tabella 4. Testimoni ammessi al sistema tutorio 1996-2007.

1996 *	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 **
2	2	6	6	7	14	25	16	15	14	9	6

\* Secondo semestre 1996;

\*\* Primo semestre 2007.

Le ammissioni registrano un picco di 25 nel 2002, che segue l'anno dell'entrata in vigore della legge n. 45 del 2001, la quale riconosce ai testimoni di giustizia un distinto profilo giuridico nonché nuove misure di assistenza e garanzie per il mantenimento del tenore di vita precedente all'entrata nel sistema tutorio. Negli anni seguenti la media delle nuove ammissioni resta notevolmente al di sopra di quella degli anni antecedenti al 2001. Il contributo alle ammissioni

è venuto dalla DDA di Napoli e della Calabria; dal 2001 si registrano 22 ammissioni per Napoli e 13 per la Calabria. Per avere conto del peso finanziario e dei problemi logistici che gravano sul sistema di protezione, occorre valutare il contingente annuo di testimoni che « stanzia » nel sistema. Tale contingente è determinato dal flusso delle entrate e delle uscite dal sistema dei testimoni in seguito al completamento del programma di protezione. A questi valori sono da aggiungere il complesso dei familiari che a vario titolo vivono nelle strutture del sistema.

Nella tabella 5 si riportano tali dati:

Tabella 5. Andamento dei testimoni e dei loro familiari 1995-2007.

Anni	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 *
Testimoni	67	59	56	55	56	61	74	64	65	71	74	71	71
Familiari					121	145	198	185	181	219	229	224	220

\* 2007 Primo semestre.

Nelle relazioni fornite dal Ministro dell'interno non vengono riportati i dati relativi ai costi del sistema di protezione con riferimento ai soli testimoni. I dati che seguono riguardano le spese per l'insieme dei testimoni e dei collaboratori presenti nel sistema.

Il livello di spesa annuo, come si evince dalla tabella 6, presenta un trend lievemente crescente a fronte di un andamento decrescente dei collaboratori, che dal 2001 al 2007 passano da 1.104 a 794, e di quello dei familiari, che da 3.716 diventano 2.626.

Tabella 6. Andamento spese per collaboratori e testimoni in Euro.

2001 *	2002	2003	2004	2005	2006
33.459.860	62.808.607	61.607.934	64.889.344	68.213.016	69.859.103

\* 2001 Secondo semestre.

Fonte: Ministero dell'Interno, Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione, Bilancio di un anno di attività, Giugno 2007.

Per avere conto di questa apparente contraddizione, va detto che sull'incremento delle spese grava l'incentivazione alla capitalizzazione, sia per i collaboratori di giustizia sia per i testimoni. Negli anni 2004 e 2006 le capitalizzazioni sono quelle della tabella che segue:

Tabella 7. Capitalizzazioni ripartite tra collaboratori, testimoni e familiari

Anni	2004	2006
Collaboratori	195	174
Familiari	60	53
Testimoni e familiari	13	9
Costo Euro	19.081.283	22.025.036

In prospettiva questi costi avrebbero l'obiettivo di decongestionare il sistema di protezione e di favorire, soprattutto per i testimoni, il reinserimento nell'attività lavorativa, con il conseguente recupero di un patrimonio di competenze e professionalità che, nel sistema di protezione, era stato frustrato.

## 5. L'analisi delle criticità.

L'analisi del profilo umano e sociale del testimone di giustizia (TdG) non è sempre chiara e distinta. Un prototipo teorico, laddove possibile, risulterebbe per alcuni fattori inapplicabile o non perfettamente corrispondente a realtà e situazioni diversificate, originate in ambiti, contesti, orizzonti culturali e ambientali che ne determinano una specificità che non può non essere tenuta in considerazione.

Innanzitutto, sulla base della nozione teorica che differenzia il TdG dal collaboratore di giustizia, è opportuno constatare fino a quale punto la scelta fatta sia stata pienamente deliberata, ovvero in quale misura sussistano piena avvertenza e deliberato consenso e se in realtà tale scelta possa essere mantenuta non solo nelle intenzioni, ma anche nelle responsabilità che ne derivano. Ciò vale in prima istanza per la formulazione di un programma di protezione coerente ed efficace e per

i requisiti propri dello *status* di TdG che consentono l'ammissione a detto programma.

Giacché tutti gli atti dell'uomo sono volontari o involontari, si deve ritenere che la scelta di campo a favore della legalità sia, per sua intrinseca natura, volontaria e perciò si fondi su una dimensione valutativa della realtà e sia indirizzata ad un fine.

In questa prospettiva la scelta di campo fatta per la legalità deve essere pienamente voluta e mantenuta.

Va rilevato che la figura del testimone di giustizia, come emersa dall'inchiesta svolta, si identifica solo in rari casi nella persona che, avendo assistito occasionalmente al compimento di gravi reati di mafia, si determina ad assicurare alla giustizia, con la sua testimonianza, un contributo di informazioni e conoscenze, talvolta risolutivo per l'individuazione dei responsabili di gravissimi reati. Nei fatti, invece, per la maggior parte dei casi, le situazioni vissute dal testimone risultano *border-line*, in quanto riconducibili a pregressi — e talvolta continuativi — rapporti con soggetti e ambienti della criminalità organizzata. Si tratta, nella massima parte, di persone che, soprattutto in ragione dell'attività imprenditoriale o lavorativa svolta, sono entrati in contatto con il sistema delinquenziale di tipo mafioso, divenendone vittime, ovvero di persone che risultano inserite in un contesto fortemente compromesso dal condizionamento mafioso o persone legate da relazioni di parentela diretta o indiretta con soggetti mafiosi o ad essi contigui.

Arduo quanto necessario appare, oggettivamente, il percorso finalizzato ad una riconfigurazione della figura del testimone di giustizia, anche attraverso più netti connotati differenziali rispetto al collaboratore di giustizia, calibrandola sul modello di cittadino che non ha mai svolto attività illegali o ha avuto appartenenze con ambiti criminali e che, con senso di responsabilità e coraggio, rende testimonianza, riferendo o denunciando, alla magistratura e alle forze dell'ordine, fatti specifici e circostanziati, riguardanti la criminalità organizzata.

Appare dunque indispensabile – al fine di eliminare *ab origine* gran parte delle incongruenze che sono state evidenziate nell’inchiesta e di evitare che le misure di tutela e assistenza approntate dallo Stato possano essere, in qualche modo, usufruite da soggetti che hanno tratto direttamente o indirettamente vantaggi economici di natura criminale – irrobustire i parametri normativi che fissano i criteri per l’accesso allo *status* di testimone di giustizia.

Parallelamente, occorre calibrare le misure di assistenza e di protezione in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascun testimone di giustizia, tenendo conto della tipologia in cui esso si inquadra. Pur senza pervenire ad una « personalizzazione » del trattamento, che condurrebbe ad una pernicioso trattativa tra testimone e organi della protezione, si intende sostenere l’esigenza, di realizzare una « individualizzazione » del trattamento.

Dalle audizioni dei testimoni di giustizia sono emerse, come si è già detto, posizioni e condizioni molto differenziate, difficilmente omogeneizzabili in quanto derivanti da situazioni sociali, lavorative, personali e familiari contraddistinte da forti variabili: l’ambito normativo-regolamentare, pertanto, deve necessariamente essere caratterizzato da una elasticità in grado di consentire la corretta gestione di ogni singolo caso, pur nell’ambito di previsioni generali uguali per tutti.

D’altra parte, lo stesso Vice Ministro Minniti, Presidente della Commissione centrale, ha evidenziato come i testimoni di giustizia rappresentino una realtà « molto variegata e portatrice di necessità, esigenze e aspettative diverse, cui non sempre una applicazione formale delle norme vigenti può fornire risposte soddisfacenti »<sup>21</sup>.

Occorre sottolineare che la Commissione parlamentare antimafia, nel prendere atto delle emergenze evidenziate e delle proposte di

---

<sup>21</sup> Ministero dell’Interno, Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, Bilancio di un anno di attività, Giugno 2007, pag. 25. Doc. n. 168/1, nell’archivio della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XV legislatura.

miglioramento del sistema raccolte durante le audizioni, ritiene necessario e urgente un più ampio e radicale rinnovamento.

Dinanzi a realtà in continua evoluzione, che incidono sia sulle caratteristiche della illegalità organizzata (e quindi sulle dinamiche di contrasto), sia sulle forme di reazione sociale e di denuncia del crimine, occorre progettare un modello nuovo del sistema di protezione.

In questa prospettiva, è necessario pervenire — sul piano concettuale — ad una felice sintesi tra uno stato di fatto generale (la realtà criminale e l'illegalità), una condizione particolare (la scelta del TdG a favore della legalità) ed una esigenza normativa il cui spirito non può estraniarsi dalla relazione con tutti quegli aspetti e problematiche che l'ordine delle cose presenta e che la legge positiva deve affrontare e risolvere.

La prima sfera all'interno della quale il supporto e l'azione dello Stato possono attestare la loro efficacia e confermare la sostanza della propria eticità e della determinazione storica è quella che riguarda la dimensione propriamente esistenziale dei TdG.

La relazione « Bilancio di un anno di attività » della Commissione centrale si pronuncia in merito alla necessità di offrire qualificata assistenza, essenziale sia per il benessere personale che per il reinserimento nel mondo del lavoro. I due bisogni sono coalescenti di una medesima realtà che, nella sua esplicazione, se da un lato riguarda l'aspetto socio-psicologico, dall'altro attiene a profili di organizzazione tecnica e scelte normative.

Nel merito delle soluzioni possibili, occorre risolvere un primo quesito generale: è utilmente praticabile la strada dell'incremento dell'attenzione e delle risorse verso quelle aree d'azione nelle quali più deficitario è apparso l'intervento statale, oppure è indispensabile una significativa riforma complessiva del servizio di protezione?

Una risposta ragionata a tale domanda deve basarsi sulla seria e attenta valutazione degli elementi raccolti durante l'inchiesta.

Si è preso atto che una parte consistente dei TdG rivela uno *status* di disagio che, se non controllato, rischia di sfociare in situazioni di vera e propria alienazione. Il TdG sperimenta uno stato di smarrimento crescente: perde la cognizione del tempo, delle cose, delle convenienze, perde tutto. Egli si ancora a certezze che molte volte possono anche non essere tali, ma solo proiezioni interiorizzate del dramma della sua coscienza. Il sentimento personale della giustizia e della legalità contrasta con la storia che egli vive e che vede scorrere dinanzi a sé. Anche la rappresentazione dello Stato, la sua natura etica ed il suo ruolo di tutela rischiano di essere inglobati in questa perdita, fino alla perdita della fiducia nello Stato e nelle sue forze.

In questa dimensione tragica si può anche verificare che rappresentanti dello Stato o suoi funzionari, direttamente impegnati nella strategia preventiva del crimine o dei meccanismi di protezione dallo stesso, vengano coinvolti in una rappresentazione e interpretazione della realtà fondamentalmente fantasiosa e squilibrata. E ciò si può maggiormente verificare laddove la sensibilità, la debolezza e la suggestibilità dell'individuo ammesso al programma di protezione in effetti non erano state immediatamente accertate e scientificamente vagliate.

L'accrescersi di questa inquietudine e di tale perdita di percezione e controllo fa sorgere una ulteriore preoccupazione finalizzata ad una continua e sempre crescente rivendicazione di diritti che si presumono essere violati o disconosciuti. La coscienza del TdG, in questa prospettiva, diventa, a lungo andare, una sottoforma di *coscienza di classe*.

In una siffatta panoramica, angosciata perfino dall'impossibilità di svolgere una attività lavorativa o continuare quella interrotta e, per di più, soggetto a cambiamento di abitudini, luogo di vita, relazioni sociali, generalità di identificazione, il TdG diventa uno, nessuno e centomila. « *Abbiamo tutti — scrive Pirandello — un falso concetto dell'unità individuale. Ogni unità è nelle relazioni degli elementi tra loro; il che*